

## ADEMPIMENTI

---

### ***Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento***

di **Federica Furlani**

**Entro il prossimo 18 marzo** (il 16 marzo cade di sabato) i soggetti interessati devono effettuare il versamento della **tassa annuale sulle concessioni governative** per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Sono obbligate al pagamento della tassa le **società di capitali** (Srl, SpA e Sapa), comprese quelle consortili, anche se si trovano in **liquidazione volontaria**.

Sono invece **escluse** dal versamento della tassa:

- le società di capitali **fallite**, in quanto i libri/registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- le **società cooperative** e di **mutua assicurazione**;
- le **imprese individuali**;
- **le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice**;
- i **consorzi** tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;
- gli **enti non economici**, le **associazioni** e le **fondazioni di volontariato**.

Ricordiamo che la **vidimazione iniziale**, attualmente, è prevista solo per i **libri sociali obbligatori** ([articolo 2421 cod. civ.](#)).

In particolare, si tratta dei seguenti **libri e registri**:

- libro dei **soci**,
- libro delle **obbligazioni**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** delle **assemblee**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** del **consiglio di amministrazione**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** del **collegio sindacale**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** del **comitato esecutivo**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** delle **assemblee degli obbligazionisti**,
- **ogni altro libro o registro** per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno **numerate** e **bollate** presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un **notaio**, mentre gli **altri libri contabili** previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle **norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) **non devono essere vidimati**. Per tali scritture contabili, l'unica formalità

richiesta per il loro uso è rappresentata dalla **numerazione progressiva** delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Per i soggetti sopra indicati resta in vigore l'applicazione dell'**imposta di bollo** e della **tassa di concessione governativa** per la **numerazione e bollatura di libri e registri contabili**, il cui ammontare prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine.

**L'ammontare dipende dal capitale sociale/fondo di dotazione**, essendo pari a:

- **309,87 euro**, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di **516.456,90 euro**,
- **516,46 euro**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Si evidenzia che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il **1° gennaio** dell'anno per il quale il versamento viene eseguito, e quindi, per la tassa in scadenza, il **1° gennaio 2019**.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, è necessario distinguere a seconda si tratta di **prima** o **successiva annualità**:

- il **versamento per l'anno di inizio attività** va effettuato utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007** intestato a: *"Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali"* prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva. Quindi le società che si sono **costituite dopo il 1° gennaio 2019** hanno già effettuato con queste modalità il **versamento per il 2019**.
- il **versamento per gli anni successivi** va effettuato, **entro il 16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il [modello F24](#), esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo **"7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (**"2019"**)

L'**omesso versamento** della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a **103 euro**.

È possibile tuttavia ricorrere al **ravvedimento operoso**, applicando le seguenti sanzioni ridotte (oltre agli **interessi di mora** calcolati al tasso legale dello 0,8%):

- 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 1,67% se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- 3,75% se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza;
- 4,29% se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dalla scadenza;

- 5% se la regolarizzazione avviene entro il termine di accertamento.



**ec Euroconference  
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,  
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)